



**COMUNE di
BRIONE s/MINUSIO**

Brione s/Minusio, 2 novembre 1997

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Brione s/Minusio richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Elespubb);

ORDINA

Titolo I - Scopo

Articolo 1

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento esercizi pubblici.

Titolo II - Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2

A. In generale

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Articolo 3

B. Notifica

1 Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

2 Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 Rlespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 4

D. Coordinamento delle chiusure

Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.

Articolo 5

Deroghe d'orario

I. Definizione

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 38 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb.

Articolo 6

II. Competenze del Municipio

Il Municipio è competente al rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni

Articolo 7

III. Domanda

1 La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.

2 Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb, la richiesta di deroga può essere chiesta anche in forma orale al Municipio.

Articolo 8

Casi particolari

Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1. agosto il Municipio concede delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

Titolo III - Permessi speciali

Articolo 9

A. Domanda

1) La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

2) La domanda dovrà contenere:

- a) il nominativo del richiedente;
- b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
- c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb.

Articolo 10

B. Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Articolo 11

II. Tasse

Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa da Fr. 50.—a Fr. 500.-- , calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.

Articolo 12

A. Musica e balli pubblici

1. Domanda

1) L'organizzaione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.

2) Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dai raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).

Articolo 13

2. Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

Titolo IV - Tasse

Articolo 14

A. Deroghe

Per le deroghe di cui all'art. 8 della presente ordinanza è prelevata una tassa di Fr. 50.-- per ogni ora di deroga.

Articolo 15

B. Altri atti del Municipio

Per gli altri atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 16

A. Multa

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da Fr. 20.-- a Fr. 10'000.-- (art. 66 Lespubb).

Articolo 17

B. Revoca

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

Titolo VI - Rimedi di diritto

Articolo 18

A. In generale

- 1) Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
- 2) La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 19

B. In materia contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 20

Entrata in vigore

Decorsi i termini di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1997

	Per il Municipio	
Il Sindaco		Il Segretario
S. Valli		G. Matasci